SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 282**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986.

86A9440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **808.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 116, relativo al corso di laurea in chimica - indirizzo organico biologico, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

biopolimeri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 83

86G1161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **809.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «economia sanitaria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 82

86G1162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **810.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari e aggiunto il seguente insegnamento:

storia dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 84

86G1163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1986, n. **811.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1039, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della cultura materiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 88

86G1164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. **812**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 83, relativo al corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 83. — La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni. Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

1) psicologia generale;
2) psicologia dinamica;
3) psicologia della personalità e delle differenze individuali;
4) psicologia dell'età evolutiva;
5) psicologia fisiologica;
6) psicologia sociale;
7) biologia generale;
8) fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;
9) statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;
2) etologia;
3) genetica umana;
4) metodologia delle scienze del comportamento;
5) pedagogia;
6) sociologia;
7) storia della filosofia contemporanea;
8) storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

1) psicologia fisiologica (corso progredito);
2) neuropsicologia;
3) psicologia animale e comparata;
4) psicologia dell'apprendimento e della memoria;
5) psicologia della percezione;
6) psicologia del pensiero;
7) psicometria;
8) tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

1) psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);
2) psicologia dell'educazione;
3) psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;
4) psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
5) tecniche di osservazioni del comportamento infantile;
6) tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
7) teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;
8) teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

1) psicologia dinamica (corso progredito);
2) psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;
3) psicologia di comunità;
4) psicofisiologia clinica;
5) tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
6) teorie e tecniche del colloquio psicologico;
7) teoria e tecniche della dinamica di gruppo;
8) teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

1) psicologia sociale (corso progredito);
2) psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
3) psicologia del lavoro;
4) psicologia delle organizzazioni;
5) psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
6) sociologia del lavoro;
7) metodologia della ricerca psico-sociale;
8) tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

1) criminologia;
2) economia del lavoro;
3) elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;
4) epidemiologia dei disturbi psichici;
5) epistemologia genetica;
6) ergonomia;
7) fisica;
8) igiene mentale;
9) informatica;
10) legislazione del lavoro;
11) legislazione scolastica;
12) legislatore socio-sanitaria;
13) linguistica teorica;
14) logica;
15) medicina del lavoro;
16) metodologia dell'insegnamento;
17) neurofisiologia;
18) neuropsichiatria infantile;
19) neuropsicofarmacologia;
20) neuropsicofarmacologia clinica;
21) pedagogia sperimentale;
22) principi di medicina psicosomatica;
23) psichiatria;
24) psicobiologia dello sviluppo;
25) psicofisiologia del sonno e del sogno;
26) psicolinguistica;
27) psicologia ambientale;
28) psicologia dell'arte e della letteratura;
29) psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
30) psicologia delle comunicazioni di massa;
31) psicologia dello sport;
32) psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;
33) psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;
34) psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;
35) psicologia gerontologica;
36) psicologia giuridica;
37) psicologia industriale;
38) psicopedagogia;
39) psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
40) psicopedagogia differenziale;
41) psicosociologia delle istituzioni educative;
42) psicosociologia delle istituzioni sanitarie;
43) sociologia dell'educazione;
44) sociologia della comunicazione;
45) sociologia della famiglia;
46) sociologia industriale;
47) tecniche di analisi dei dati;
48) tecniche di indagini della personalità;
49) tecniche psicologiche di ricerca di mercato;
50) teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1986
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 131

86G1179

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 ottobre 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Compensi ai veterinari operatori.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il finanziamento delle predette leggi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale è stato emanato l'accordo di lavoro per il personale dipendente delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 31 ottobre 1970) che reca modifiche ai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1971) recante modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1977) recante modifiche al predetto decreto ministeriale 9 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979) recante modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1976, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi gravano sul Fondo sanitario nazionale;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernente i compensi per le prestazioni veterinarie;

Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge n. 93/1983, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione della bonifica sanitaria in argomento, di adeguare le misure dei compensi per prestazioni rese dai veterinari operatori;

Udito il parere della commissione, di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

I compensi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, citato in premessa, come risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si riferiscono alle operazioni svolte dai veterinari liberi esercenti.

Le operazioni di cui è cenno al comma precedente, quando sono svolte dai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, costituiscono compito d'istituto, e come tali vanno retribuite con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico, di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche.

Art. 2.

Le unità sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonché lo strumentario o quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni di profilassi.

Qualora da parte delle unità sanitarie locali non venga fornito lo strumentario di cui al comma precedente ai veterinari dipendenti spettano per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati:

1) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento bovino e bufalino, quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore ai venti;

3) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento ovino o caprino, quando il numero dei capi sottoposti a controllo è compreso tra uno e cinquanta;

4) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3), quando il numero dei capi è superiore a cinquanta.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono controllati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a controllo.

Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, pur tenendo conto della incompatibilità sul piano tecnico, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalle brucellosi vengono effettuate contemporaneamente ai trattamenti immunizzanti disciplinati dal decreto ministeriale 14 maggio 1986, i rimborsi forfettari di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli fissati dall'art. 9 e dall'art. 10 del medesimo decreto ministeriale.

Ai veterinari di cui al precedente comma compete se dovuta, ai sensi della legge n. 836 del 18 dicembre 1973 l'indennità di trasferta nonché, nel caso che le unità sanitarie locali non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

L'ultimo comma degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente comma:

«Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari liberi esercenti il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi competenti in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari, che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni di cui all'art. 29 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione della bonifica sanitaria ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 28 dicembre 1978, n. 833, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 1.000;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 6.500.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito di territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il compenso di cui al punto 4) del precedente comma sarà corrisposto nella misura di L. 8.000 per ogni allevamento sottoposto a controllo».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni

di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni e 28 dicembre 1978, n. 833, sara corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marca L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 300;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 1.000;

5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 1.200;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 6.500.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il compenso di cui al punto 6) sara corrisposto nella misura di L. 8.000».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali di attuazione della bonifica sanitaria, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e 28 dicembre 1978, n. 833, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 50;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 25;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 400;

4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 400;

5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. L. 800;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto al controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 6.500.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori montani, di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il compenso di cui al punto 6) del precedente comma sara corrisposto nella misura di L. 8.000».

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 1986.

Il decreto ministeriale 6 dicembre 1984 e successive modifiche è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1986

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1986
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 117

86A9349

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 novembre 1986.

Limitazione del periodo d'importazione per i frutti di pomodoro, melanzana e peperone da Paesi terzi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986;

Ritenuto pericoloso importare dai Paesi terzi frutti di pomodoro, melanzana e peperone, per una possibile introduzione e diffusione di parassiti nocivi alle nostre coltivazioni;

Considerata l'urgenza di predisporre adeguate misure fitosanitarie;

Considerata la necessità di limitare il periodo di importazione di detti frutti per l'anno 1986;

Decreta:

L'importazione dei frutti di pomodoro, melanzana e peperone, originari di Paesi terzi, prevista dall'art. 17 del decreto ministeriale 27 febbraio 1986, viene sospesa nel periodo 10 dicembre-31 dicembre 1986.

Il presente decreto entrerà in vigore il 10 dicembre 1986 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A9348

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 novembre 1986.

Modificazione al programma di ristrutturazione delle colonne mobili dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 31 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 1986, con il quale è stato approvato uno stralcio del piano annuale 1985 del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali del Corpo dei vigili del fuoco, traslato al 1986 sotto il profilo attuativo;

Considerato che si rende urgente ed indilazionabile integrare il parco elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di almeno una unità per assicurare l'operatività del particolare settore compromesso dalla perdita di due elicotteri;

Ravvisata l'opportunità di finanziare il predetto acquisto con le attuali disponibilità del «Fondo per la protezione civile»;

Preso atto della necessità di sostituire l'automezzo Fiat modello Campagnola, con un modello alternativo di automezzo fuoristrada;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 31 luglio 1986 citato nelle premesse, è modificato come segue:

«È approvato il seguente piano annuale relativo al programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali:

N.	Tipo	Quantità	Importi (lire)
1	Autoveicoli attrezzati a polisoccorso logistico	54	9.743.500.000
2	Automezzi fuoristrada	105	3.622.500.000
3	Revisione macchine operatrici.	48	1.200.000.000
4	Sala mensa e riunione di tipo pieghevole	1	276.700.000
5	Impianto di potabilizzazione rimorchiabile	1	157.300.000
6	Elicottero	1	4.200.000.000
	Totale . . .		19.200.000.000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

86A9245

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 novembre 1986.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e di carni fresche dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Visti i provvedimenti di cui al telegramma del 7 maggio 1985, all'ordinanza ministeriale 4 novembre 1985 e al telegramma del 5 febbraio 1986 con i quali sono state adottate misure cautelative nei confronti dell'importazione dall'Argentina di frattaglie di bovini ai fini della prevenzione dell'afta epizootica;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa, è consentita l'importazione dall'Argentina di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni fresche, refrigerate o congelate, disossate di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili e che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola;

b) carni fresche, refrigerate o congelate, disossate e non, di bovini, ovini e caprini nati, allevati e macellati nella parte di territorio argentino situato a sud del 42° parallelo, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B*, che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola;

c) carni fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *C* che dovrà scortare le carni stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola;

d) frattaglie di bovini, oltre a quelle di cui al disposto della lettera *b)* e provenienti dalla parte di territorio argentino situato a sud del 42° parallelo, limitatamente a:

cuori completamente puliti;
muscoli diaframmatici completamente puliti;
lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille,

che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *D* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienza indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato II del decreto ministeriale 15 marzo 1985, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dall'Argentina di carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate, di specie animali e di categorie diverse da quelle indicate all'art. 1.

Art. 4.

1. In deroga all'art. 3 potrà essere consentita, con autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta, anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie di bivini:

fegati completamente rifilati;
muscoli masseteri completamente rifilati;
polmoni rifilati;
altre frattaglie rifilate, senza osso né cartilagine,

alla condizione che sussistano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *E* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni, i fegati e le altre frattaglie debbono essere destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, per l'importazione delle suddette frattaglie destinate sia al consumo umano sia alla produzione di alimenti per animali domestici, è rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente designati riconosciuti idonei e sottoposti a controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima verrà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in nessun caso a contatto con altri prodotti non sterilizzati né lascerà allo stato originario lo stabilimento, fatti salvi i casi di emergenza in cui essa dovesse essere trasportata in impianti per la distruzione, posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al paragrafo 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la materia prima dev'essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. Per i muscoli

masseteri destinati al consumo umano i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti». Per i fegati, i muscoli masseteri, i polmoni e le altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi di cui sopra i contenitori ed i documenti di scorta debbono recare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale le frattaglie di cui al paragrafo 1 debbono essere trasportate entro contenitori a tenuta stagna e sigillati, o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia in caso di necessità le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto più sopra indicate;

c) l'arrivo delle frattaglie sul territorio nazionale dev'essere segnalato telegraficamente a cura del servizio veterinario di confine, porto e aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di trasformazione la materia prima dev'essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, così da raggiungere un valore in Fc non inferiore a 3. Il prodotto finito deve essere sottoposto a controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore:

e) i veicoli, i contenitori nonché i mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione debbono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti debbono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dall'Argentina di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati in Argentina e provenienti, qualora trattasi di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

Non è consentita l'importazione di animali fessipedi vivi dall'Argentina fatta eccezione per quelli originari dalle regioni a sud del 42° parallelo per i quali è prevista la preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977.

Art. 7.

L'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina modificata con ordinanza 4 novembre 1985 nonché i provvedimenti telegrafici del 7 maggio 1985 e del 5 febbraio 1986 sono abrogati.

Art. 8.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di bovini, ovini e caprini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Argentina.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

carni di .... (specie animale)

tipo dei pezzi (3): ....

tipo di imballaggio: ....

numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni:

le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

nome e indirizzo dello speditore: ....

....

nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di bovini:

i) da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (5);

ii) da animali nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (5);

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.

3. Le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (i) che hano subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2°C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4. ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *che provengono dalle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Argentina (a sud del 42° parallelo).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

carni (3) di: ....
(specie animale)

tipo dei pezzi: ....

tipo di imballaggio: ....

numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni:

le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4): ....

nome e indirizzo dello speditore: ....

....

nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo;

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se esse provengono da animali nati, allevati e macellati in Argentina a sud del 42° parallelo.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Argentina.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

carni di solipedi domestici

tipo dei pezzi: ....

tipo di imballaggio: ....

numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....
....

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....
....

III. Destinazione delle carni:

le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): ....

nome e indirizzo dello speditore: ....
....

nome e indirizzo del destinatario: ....
....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *autorizzate dall'art. 1 (1) (d) (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini, destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Argentina.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

frattaglie di bovini: ....

tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue): ....

tipo di imballaggio: ....

numero degli imballaggi: ....

peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....
....

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....
....

III. Destinazione delle frattaglie:

le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): ....

nome e indirizzo dello speditore: ....
....

nome e indirizzo del destinatario: ....
....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini:

i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (4);

ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (4);

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2° C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 1 (1) (d), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO *E*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 4, di bovini, destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Argentina.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

frattaglie di bovini: ....

tipo di frattaglie: ....

tipo di imballaggio: ....

numero degli imballaggi: ....

peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle frattaglie:

le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): ....

nome e indirizzo dello speditore: ....

....

nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni: per il consumo umano (4) / alimenti per animali domestici (4) ....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini:

i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (4);

ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (4);

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2° C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. .... (5).

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste all'art. 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18 (2) della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del capitolo VII

dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importanti nelle condizioni previste dall'art. 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

(5) Eventuali condizioni supplementari.

86A9286

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Criteri e modalità per l'attuazione del comma 7 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. (Ordinanza n. 63/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Visto l'art. 8, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, con il quale è stato disposto che al comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1983, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 predetto, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno;

Visto l'art. 8, comma 8, della ripetuta legge 28 ottobre 1986, n. 730, con la quale è stato demandato al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del cennato comma 7;

Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla emissione di apposito provvedimento per la disciplina necessaria all'attuazione dell'intervento citato;

Ritenuto, altresì, la necessità di fissare, anche ai fini della individuazione degli oneri occorrenti alla realizzazione dell'intervento e della ottimale programmazione delle risorse finanziarie a disposizione del Ministro delegato, i limiti massimi di estensione dell'area oggetto dell'intervento di industrializzazione, da commisurarsi sulla base delle dimensioni medie delle aree industriali, comprese nel programma già avviato;

Ritenuto di non poter prescindere — per l'attuazione dell'intervento in parola — dalla adozione dei criteri e dalle procedure già impiegate nell'attuazione dell'intero programma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, individua — nell'ambito del territorio già destinato a comprensorio industriale dal Consorzio medesimo — l'area da destinare all'insediamento industriale di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dandone comunicazione al Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'area da individuarsi ai sensi del comma precedente non potrà superare la complessiva estensione di 50 ettari netti.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno provvederà, entro il medesimo termine, ad individuare ed indicare l'ulteriore area, da destinarsi eventualmente a servizi ed indotto per il nucleo industriale.

Art. 2.

Le determinazioni assunte dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno a norma del precedente articolo, saranno dal Ministro delegato, comunicate alla regione Campania la quale, con apposito provvedimento da emettersi entro quarantacinque giorni dalla comunicazione medesima, esprimerà il proprio parere al riguardo della scelta operata, anche sotto il profilo della compatibilità della scelta medesima con la vigente normativa a tutela dell'ambiente.

Art. 3.

All'individuazione del soggetto o dei soggetti cui affidare la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo predetto, si provvede mediante le procedure già adottate in sede di scelta dei soggetti affidatari degli interventi di infrastrutturazione delle aree comprese nel programma previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

L'area infrastrutturata è destinata ad iniziative industriali che operano nei settori da sviluppare prevalentemente nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o), p), t), u), al), am), an), ao), ar), as)* ed *at)*, della deliberazione CIPE del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonchè a quelle promosse dall'imprenditoria locale che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate sulle altre aree ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 5.

Con separato provvedimento si provvederà a fissare le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè il termine per la presentazione delle stesse.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilità speciale n. 1249/8 accesa presso la tesoreria provinciale di Roma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9265

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 829/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983 e successive proroghe e modificazioni, n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983 e successive integrazioni e proroghe, n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 12 maggio 1984 e successive proroghe, n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983, n. 258 del 20 settembre 1983 e n. 285 del 17 ottobre 1983, e successive proroghe;

Vista la propria ordinanza n. 751/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1986, con la quale sono state prorogate da ultimo, fino al 30 settembre 1986, tutte le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;

Vista la nota n. 540/BRA-GAB del 29 settembre 1986 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga della sopra cennata ordinanza n. 751/FPC/ZA fino al 31 dicembre 1986;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni cennate in premessa relative ai benefici concernenti: il contributo per autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo; il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo; il contributo per assistenza alberghiera e autonoma sistemazione alloggiativa per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura e le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai fini della disposta proroga delle requisizioni in premessa citate, vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9255

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 830/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Vista la propria ordinanza n. 752/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1986, con cui sono stati prorogati, da ultimo, fino al 30 settembre 1986, i contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione;

Vista la nota n. 540/BRA-GAB del 29 settembre 1986, con cui il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1986 dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico, nella considerazione che sono tuttora in corso sia le procedure per il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate dal bradisismo, sia l'assegnazione degli alloggi costruiti in Monteruscello;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i contratti in argomento fino al 30 settembre 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I contratti di locazione di cui alla ordinanza n. 752/FPC/ZA, già citata in premessa, sono prorogati fino al 31 dicembre 1986 alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9256

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Modifica dell'ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984 concernente l'istituzione del centro operativo in Pozzuoli. (Ordinanza n. 831/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1984, con la quale è stato istituito in Pozzuoli il centro operativo di protezione civile al fine di garantire, nelle aree colpite dal fenomeno bradisismico, la presenza costante di un organismo a contatto con i problemi della popolazione, in grado di intervenire prontamente per agevolare la soluzione di tutte le evenienze attinenti alla protezione civile;

Vista la nota n. 571/BRA-GAB del 24 ottobre 1986, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta, in considerazione della favorevole evoluzione del fenomeno bradisismico e sulla base delle attuali esigenze residuali, la opportunità di restringere la composizione del centro operativo affidandone le residue funzioni al solo presidente, con la collaborazione eventuale, su richiesta, di un ufficiale designato dal comando della Regione militare meridionale;

Ravvisata l'opportunità, in aderenza alle considerazioni sopra enunciate, di modificare la composizione del centro operativo di cui all'art. 2 della ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984, per adeguarle alle attuali esigenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le funzioni del centro operativo di protezione civile istituito in Pozzuoli con ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984 rimangono affidate, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al presidente del centro medesimo che potrà avvalersi, a richiesta, di un ufficiale designato dal comando della Regione militare meridionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9257

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Ulteriore proroga dei termini concernenti indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 832/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Vista la propria ordinanza n. 753/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1986 con cui, da ultimo, è stata prorogata fino al 30 settembre 1986 l'indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente e destinati al ricovero dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Vista la nota n. 540/BRA-GAB del 29 settembre 1986, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1986 il beneficio in argomento, nella considerazione che sussistono tuttora i motivi che diedero luogo all'adozione della suddetta misura assistenziale;

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1986 di cui alla ordinanza n. 753/FPC/ZA citata in premessa, relativo alla corresponsione delle indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9258

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Ulteriore proroga del contributo previsto in favore dei proprietari di immobili locati e sgomberati nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 833/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Vista la propria ordinanza n. 754/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1986, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga, fino al 30 settembre 1986, del contributo a favore dei proprietari di abitazioni locate e sgomberate nel comune di Pozzuoli;

Vista la nota n. 540/BRA-GAB del 29 settembre 1986, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta l'opportunità di prorogare ulteriormente la fruizione del beneficio in argomento fino al 31 dicembre 1986, permanendo i motivi che diedero luogo alla concessione del medesimo;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla richiesta sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 30 settembre 1986 di cui alla ordinanza n. 754/FPC/ZA citata in premessa, relativo al contributo previsto in favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli per le quali sia operativa la sospensione del rapporto locatizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9259

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. (Ordinanza n. 834/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, con il quale è stata autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per interventi urgenti nei territori dei comuni colpiti da frane nei quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità a cura del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Ravvisata la necessità di determinare i compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'espletamento degli studi e delle verifiche necessari alla individuazione delle frane, costituenti incombente pericolo, sopra menzionate;

Ritenuto opportuno ragguagliare in via analogica i predetti compensi a quelli previsti per le operazioni

eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono equiparati ai compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.

I predetti compensi saranno commisurati al tempo con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopra citata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9260

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Revoca delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 283/FPC/ZA del 9 luglio 1984 concernente l'utilizzazione del personale degli enti locali presso le prefetture per l'attività connessa all'emergenza. (Ordinanza n. 835/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 283/FPC/ZA in data 9 luglio 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale è stata disposta l'utilizzazione, presso le prefetture interessate dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984, di personale degli enti locali, per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite;

Ritenuta definitivamente superata la fase inerente l'attività connessa all'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 283/FPC/ZA in data 9 luglio 1984 sono revocate con effetto dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9261

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Integrazione dell'ordinanza n. 776/FPC/ZA del 16 luglio 1986 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza determinata da inquinamento di atrazina in provincia di Bergamo. (Ordinanza n. 836/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 776/FPC/ZA datata 16 luglio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986 con la quale si è assegnato alla regione Lombardia un contributo speciale di lire 4 miliardi per l'acquisto e l'installazione di impianti di potabilizzazione, a carboni attivi, dell'acqua nei comuni della provincia di Bergamo individuati dalla stessa ordinanza;

Viste le note n. P.N.136/86/PPIR del 29 luglio 1986 e n. P.N.258/86/PPIR datata 22 settembre 1986 con cui il presidente della giunta regionale della Lombardia chiede l'autorizzazione ad utilizzare il contributo, concesso con la sopra citata ordinanza n. 776/FPC/ZA, anche per la perforazione di nuovi pozzi inviando, a tal fine, i dati predisposti dalla commissione tecnica per la gestione del programma di interventi;

Visto il parere favorevole espresso dal servizio emergenze con nota n. 5066/023/120 Emer datata 13 novembre 1986;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla integrazione della più volte citata ordinanza n. 776/FPC/ZA datata 16 luglio 1986, aderendo alla richiesta della regione Lombardia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il contributo speciale di lire 4 miliardi, concesso alla regione Lombardia con l'ordinanza n. 776/FPC/ZA, citata in premessa, per l'acquisto e l'installazione di impianti di potabilizzazione, a carboni attivi, dell'acqua, può essere, in alternativa, utilizzato anche per la perforazione di nuovi pozzi a maggiori profondità in quegli stessi comuni individuati con la sopra citata ordinanza n. 776/FPC/ZA, qualora tale soluzione sia giudicata meno onerosa e più durevole dall'apposita commissione tecnica di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9262

ORDINANZA 20 novembre 1986.

Misure dirette a reintegrare e potenziare i mezzi dei nuclei elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Ordinanza n. 837/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante l'autorizzazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile a provvedere, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco nonché alla ricostituzione delle scorte dei mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197;

Vista la nota n. 16703 in data 18 agosto 1986, con la quale il Ministero dell'interno ha rappresentato la urgente necessità di potenziare i nuclei elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con reintegrazione di perdite recentemente subite, onde assicurare la continuità di intervento nello specifico settore del soccorso, mediante l'acquisto di quattro elicotteri Agusta-Bell 412 con una previsione di spesa di L. 17.200.000.000 in aggiunta ai fondi previsti nel programma generale per il potenziamento ed ammodernamento delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta sopra citata, per agevolare la piena funzionalità dei nuclei sopra citati in situazioni di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Nell'ambito della ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco è attribuito al Ministero dell'interno, per l'acquisto di quattro elicotteri Agusta-Bell 412 da destinare ai nuclei elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un contributo straordinario di L. 17.200.000.000 a carico del fondo per la protezione civile, fermo restando il programma generale di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9263

ORDINANZA 21 novembre 1986.

Proroga del termine di cui all'ordinanza n. 50/219/ZA concernente l'organizzazione dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 64/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista la propria ordinanza n. 50/219/ZA del 1° luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1986, con la quale, da ultimo, è stato costituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1986, n. 219, e ne è stata definita l'organizzazione;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire la continuità delle procedure previste per l'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di prorogare ulteriormente il termine;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1986 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 50/219/ZA del 1° luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1986, è prorogata al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9254

ORDINANZA 21 novembre 1986.

Ulteriori misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare nell'attività antincendio. (Ordinanza n. 838/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il comma quinto dell'art. 5 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Vista la nota n. 31392 del 12 novembre 1986, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha rappresentato la necessità, per provvedere all'adeguamento delle strutture del Corpo forestale dello Stato, ai fini di protezione civile, di dotarsi di elicotteri Agusta-Bell 412, di provvedere alla costruzione di nuovi hangars negli aeroporti di Roma-Urbe, Bergamo e Lamezia e di instaurare una rete radio di collegamento fra le basi e tutte le zone di intervento nel territorio nazionale;

Considerato che, il potenziamento della componente aerea delle strutture del Corpo forestale è intimamente connesso alle emergenze degli incendi boschivi che progressivamente stanno distruggendo il patrimonio boschivo nazionale con irreparabili conseguenze sull'assetto del territorio;

Considerato, altresì, che la distruzione del patrimonio boschivo, oltre agli incalcolabili danni per l'economia nazionale genera altre emergenze, quali frane, smottamenti, dissesti idrogeologici, che richiedono, per la loro pericolosità, onerosi interventi straordinari della protezione civile e sono fonte di notevole disagio per le popolazioni coinvolte;

Ravvisata la opportunità di accogliere la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo l'adozione di procedure straordinarie per consentire l'acquisizione dei mezzi aerei prima della prossima stagione estiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere all'acquisto a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme e procedure, con la società Agusta S.p.a. di cinque elicotteri Agusta-Bell 412 nonché all'espletamento delle procedure per la costruzione delle infrastrutture necessarie negli aeroporti di Roma-Urbe, Bergamo e Lamezia e per l'installazione di una rete radio di collegamento.

Art. 2.

All'onere per l'attuazione della presente ordinanza valutato in circa lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A9264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia;
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

sociologia politica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

numismatica greca e romana;
lingua e letteratura giapponese.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica;
chimica e propedeutica biochimica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Facoltà di lettere e filosofia:

etnologia;
numismatica antica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A9267

MINISTERO DEL TESORO

N. 232

Corso dei cambi del 1° dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1359,95	1359,95	1360,10	1359,95	1359,95	1359,95	1359,95	1359,95	1359,95	1359,95
Marco germanico	693,40	693,40	693,90	693,40	693,40	693,40	693,40	693,40	693,40	693,40
Franco francese	211,65	211,65	211,95	211,65	211,65	211,65	211,65	211,65	211,65	211,65
Fiorino olandese	613,60	613,60	613,90	613,60	613,60	613,59	613,59	613,60	613,60	613,60
Franco belga	33,331	33,331	33,38	33,331	33,331	33,33	33,335	33,331	33,331	33,34
Lira sterlina	1949,90	1949,90	1950 —	1949,90	1949,90	1950,07	1950,25	1949,90	1949,90	1949,90
Lira irlandese	1884,10	1884,10	1886 —	1884,10	1884,10	1884,55	1885 —	1884,10	1884,10	—
Corona danese	183,60	183,60	183,70	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
Dracma	9,931	9,931	9,95	9,931	—	—	9,939	9,931	9,931	—
E.C.U.	1440,70	1440,70	1441,25	1440,70	1440,70	1440,70	1440,70	1440,70	1440,70	1440,70
Dollaro canadese	983,50	983,50	985 —	983,50	983,50	983,50	983,50	983,50	983,50	983,50
Yen giapponese	8,406	8,406	8,42	8,406	8,400	8,40	8,406	8,406	8,406	8,41
Franco svizzero	833,42	833,42	834,35	833,42	833,42	833,61	833,80	833,42	833,42	833,42
Scellino austriaco	98,53	98,53	98,48	98,53	98,53	98,53	98,536	98,53	98,53	98,52
Corona norvegese	181,94	181,94	182,25	181,94	181,94	181,95	181,97	181,94	181,94	181,95
Corona svedese	199,27	199,27	198,50	199,27	199,27	198,84	198,41	199,27	199,27	199,26
FIM	279,80	279,80	280 —	279,80	279,80	279,85	279,90	279,80	279,80	—
Escudo portoghese	9,265	9,265	9,50	9,265	9,265	9,26	9,26	9,265	9,265	9,26
Peseta spagnola	10,230	10,230	10,23	10,230	10,23	10,22	10,224	10,230	10,230	10,23
Dollaro australiano	885 —	885 —	885 —	885 —	885 —	884,50	884 —	885 —	885 —	885 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1986

Dollaro USA	1359,950	Lira irlandese	1884,550	Scellino austriaco	98,533
Marco germanico	693,400	Corona danese	183,600	Corona norvegese	181,955
Franco francese	211,650	Dracma	9,935	Corona svedese	198,840
Fiorino olandese	613,595	E.C.U.	1440,700	FIM	279,850
Franco belga	33,333	Dollaro canadese	983,500	Escudo portoghese	9,262
Lira sterlina	1950,075	Yen giapponese	8,406	Peseta spagnola	10,227
		Franco svizzero	833,610	Dollaro australiano	884,500

Media dei titoli del 1° dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,525
» » » » 1- 4-1983/87	100,525
» » » » 1- 5-1983/87	100,750
» » » » 1- 6-1983/87	100,800
» » » » 1-11-1983/87	101,075
» » » » 1-12-1983/87	101,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,750
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,175
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	98,550
» » » » 1- 8-1990	98,625
» » » » 1- 9-1990	98,525
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	99,225
» » » » 1-11-1983/90	103,225
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 18-12-1990	98,975
» » » » 1- 1-1984/91	103,025
» » » » 17- 1-1991	98,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1991	98,725
» » » » 1- 3-1984/91	101,250
» » » » 18- 3-1991	98,525

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,475
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1992	99,650
» » » » 1- 2-1992	98,675
» » » » 1- 2-1995	99,950
» » » » 1- 3-1995	97,600
» » » » 1- 4-1995	97,850
» » » » 1- 5-1995	98,125
» » » » 1- 6-1995	98,525
» » » » 1- 7-1995	99,575
» » » » 1- 8-1995	99,225
» » » » 1- 9-1995	99,100
» » » » 1-10-1995	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,775
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,975
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,300
» » » 12,50% 1-10-1988	103,675
» » » 12,50% 1-11-1988	104,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,475
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,450
» » » 12% 1- 4-1989	103,750
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,475
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,800
» » » 12% 1- 4-1990	105,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,675
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,300
» » » » 1983/90 11,50%	108,950
» » » » 1984/91 11,25%	108,875
» » » » 1984/92 10,50%	108,275
» » » » 1985/93 9,60%	104,625
» » » » 1985/93 9,75%	104,675
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1985/95 9%	103,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M01126

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 ottobre 1986, n. 5.

Norme integrative ed interpretative della circolare n. 4 del 31 luglio 1986 recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1986-87.

Articolo unico

Alla circolare in oggetto sono apportate le modificazioni e le integrazioni appresso indicate.

Articolo 1:

Al sesto comma, è aggiunta la frase: «Relativamente agli organismi di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 14, l'attività svolta nel corso dell'anno teatrale è valutata a tutti gli effetti previsti dalla presente circolare».

Al dodicesimo comma, dopo le parole: «ultime tre stagioni teatrali», è aggiunta l'espressione: «allo stesso titolo».

Al tredicesimo comma. è aggiunta la frase: «Nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente comma, una quota dei predetti contributi potrà essere liquidata entro il 31 gennaio 1987».

Articolo 2:

Al decimo comma, è aggiunta la frase: «Le predette disposizioni non si applicano ai complessi teatrali organizzati e gestiti con criteri familiari che dimostrino, attraverso apposita dichiarazione dell'ENPALS, di essere esentati dagli obblighi contributivi nei confronti dell'ente».

Articolo 8:

Alla lettera *B)*, le parole: «senza limite d'incasso», sono sostituite con le altre: «fino ad un incasso medio a recita di lire sei milioni».

Articolo 10:

Al quinto comma, è soppressa la parola «riconosciute».

Articolo 13:

Al quinto comma, lettera *B)*, l'espressione: «da rappresentare per almeno 50 repliche», è così modificata: «da rappresentare, rispettivamente, per almeno 50 o 30 repliche».

Il Ministro: CAPRIA

86A9319

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trecentottantatre posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 46, con il quale è stata aumentata la dotazione organica del ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono trecentottantatre i posti relativi alla qualifica di accesso alla sesta qualifica funzionale da riservare agli impiegati delle direzioni provinciali del Tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di conferire i suddetti trecentottantatre posti mediante concorso riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, per la nomina di impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, per trecentottantatre posti, riservato al personale delle stesse direzioni provinciali del Tesoro in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all'impiego;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei prescritti requisiti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro o alle direzioni provinciali del Tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale o alle direzioni provinciali del Tesoro, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) di appartenere ai ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro e la qualifica rivestita;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale dei servizi periferici, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui avrà avuto termine la seduta per sostenere il colloquio, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

I titoli di cui al comma precedente e la relativa documentazione sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto, oppure copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificatto della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato di iscrizione rilasciato dalla competente prefettura, per gli equiparati, oltre a detto certificato, fotocopia autenticata del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di equiparato ad orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 13) rilasciato a nome del padre;

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. dal quale risulti la data di morte del padre, per gli equiparati certificato dell'I.N.A.I.L. attestante che il padre è stato riconosciuto grande invalido nonché la data dell'infortunio, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al n. 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulta che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione, contenente la votazione riportata;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2), unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alla risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a none del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

15) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparati alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa, per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, del Ministero della difesa - Esercito;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

19) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle direzioni provinciali del Tesoro: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle precisazioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata nel relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attività dell'aspirante stesso all'impiego ed il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

2) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *b)*. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

3) copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze;
3) istituzioni di diritto privato (civile e commerciale).

Parte seconda:

ordinamento ed attribuzioni delle direzioni provinciali del Tesoro con riferimento a nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e a nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.
Il 16 aprile 1987 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione statale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati impiegati in prova nella sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Art. 10.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 9 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro foglio n. 303

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto.................................. nato a ....
il.................................... residente in ....
via .... n. .... codice postale n. ....
in servizio presso..
con la qualifica di (1)..
chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a trecentottantatre posti nella sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

All'uopo dichiara di essere in possesso del titolo di studio di .... conseguito presso .... in data ....

Data, ...

Firma ....

L'indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni..

Visto per l'autenticità della firma ....

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

86A9272

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministerale del 9 settembre 1986, n. 623, registrato alla Corte dei conti in data 7 ottobre 1986, registro n. 9, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986 con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che è stato fissato un termine di trenta giorni per la presentazione, da parte degli aspiranti, della domanda di partecipazione al concorso con allegati i titoli valutabili;

Tenuto conto che i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata, senza alcun riferimento a titoli presentati in domande di partecipazione a concorsi precedenti, e che l'espletamento di tale procedura rappresenta un onere particolarmente gravoso per i candidati che hanno una sede di lavoro periferica;

che per tale motivo si considera l'opportunità di elevare il termine stesso da trenta a sessanta giorni;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione bandito con decreto ministeriale n. 623 del 9 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986 è prorogato al 3 gennaio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1986
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 211

86A9427

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi) n. 7 del 31 ottobre 1986, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi di tecnica frutticola - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto circuiti elettronici - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto circuiti elettronici - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui calcolatori ibridi - Napoli;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro appplicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio, per il miglioramento genetico della vite - Torino.

86A9326

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

due posti di assistente medico del settore igiene pubblica, a tempo pieno;

tre posti di operatore tecnico (accalappiacani) del presidio multizonale veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 20 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

86A9308

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

quattro posti di biologo collaboratore;

un posto di assistente tecnico - perito industriale;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

quattro posti di operatore tecnico - operaio specializzato confezionatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A9305

REGIONE MOLISE

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il concorso è riservato agli assistenti della disciplina in servizio di ruolo presso la U.S.L. di Venafro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 1° dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

86A9307

REGIONE CAMPANIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

sei posti di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 17 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Benevento.

86A9306

ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono revocati i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - terapista della riabilitazione di cui all'avviso pubblicato alla pag. 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1986;
due posti di operatore professionale coordinatore tecnico di neurofisiologia di cui all'avviso pubblicato alla pag. 30 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A9312

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente medico di radiologia diagnostica, a tempo pieno;
tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

86A9304

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 280 del 2 dicembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo tecnico-professionale con compiti di progettazione, realizzazione e montaggio di parti meccaniche di apparati sperimentali.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore nel ruolo tecnico-professionale con mansioni di operaio specializzato e montaggio di parti meccaniche di apparati sperimentali.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore nel ruolo tecnico-professionale con mansioni di radiomontatore e addetto alla realizzazione di masters per circuiti stampati.

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio impianti.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221